

Addì 7 marzo 2007, in Roma

tra

ANCE

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI

e

FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL,

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 20 maggio 2004;

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 1° ottobre 2004;

visto l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese industriali ed artigiane edili ed affini - PREVEDI;

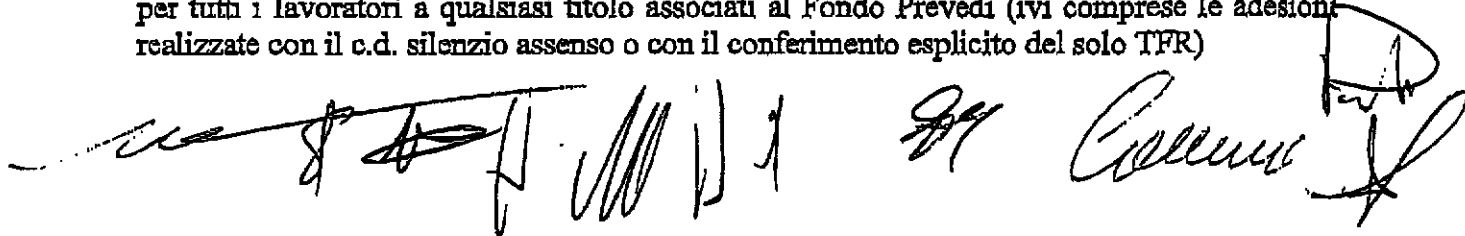
visto l'accordo nazionale 15 gennaio 2003

premesso che

- le aziende del settore edile svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni e chiarimenti, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (c.d. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondo Prevedi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.
- il citato ruolo delle aziende tiene conto dell'intermediazione delle Casse Edili nei processi produttivi caratteristici del Fondo Prevedi, come già prevista dagli accordi stipulati dalle parti sottoscritte.
- le Casse Edili dell'industria e dell'artigianato svolgono un ruolo attivo anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni e chiarimenti, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (c.d. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondo Prevedi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.

si conviene

- che le rimesse contributive dalle Casse Edili a Prevedi devono avvenire con cadenza mensile per tutti i lavoratori a qualsiasi titolo associati al Fondo Prevedi (ivi comprese le adesioni realizzate con il c.d. silenzio assenso o con il conferimento esplicito del solo TFR)



- di delegare il Fondo Prevedi ad emanare, in collaborazione con la CNCE, le nuove circolari operative necessarie a disciplinare le attività e gli adempimenti delle Casse Edili funzionali all'attività del Fondo medesimo e ad adeguare conseguentemente gli standard tecnici attualmente in uso nei rapporti con le Casse medesime.

Resta confermato quanto previsto nel citato accordo del 15 gennaio 2003 con particolare riferimento al ruolo attivo delle Casse Edili nella divulgazione, presso le aziende e i lavoratori edili, del materiale informativo e promozionale che sarà appositamente inviato dal Fondo Pensione alle Casse medesime in formato elettronico.

Le parti sottoscritte si danno atto che l'intermediazione delle Casse Edili nel processo di conferimento del tfr è conforme alla normativa di legge in materia di previdenza complementare e ai conseguenti benefici di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

ANAEP-CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE-CASARTIGIANI

GEA

FENEAL-UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL